



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI UDINE
Servizio Opere Pubbliche
U. Org. Opere Strategiche



Oggetto: PNRR M2C1 Investimento/Subinvestimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” - Intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – Opera 8182/B “Interventi di ampliamento, ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura del mercato ortofrutticolo di Udine – lotto 2”. Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nonché la direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per pratica di prevenzione incendi ai sensi degli artt. 225, co. 9 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 con applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e del D.L. 13/2023. Opera 8182/B.

**CUP C25C23001070005
CIG A02265CC91**

RISPOSTE A FAQ AGGIORNATO AL 04.12.2023

Quesito n. 1

Qualora il Concorrente abbia completato sia la progettazione sia la direzione lavori di una stessa opera, si richiede se tale servizio possa essere presentato per entrambi i sub-criteri A.1 "Servizio di progettazione" e A.2 "Servizio di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza e collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione" previsti da disciplinare per l'offerta tecnica.

Risposta al quesito n. 1

In risposta al quesito posto si conferma che in riferimento al criterio A il concorrente può presentare lo stesso servizio sia per il servizio di progettazione (sub criterio A1) sia per il servizio di DL (sub criterio A2) purché rispetti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara.

Quesito n. 2

Buongiorno,
in riferimento all'art 6 bis capo II punto a) del disciplinare, in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria e in particolare in riferimento al requisito inerente il fatturato globale, si richiede se la capogruppo, in caso di RTP, debba necessariamente possedere la quota maggioritaria

del requisito o comunque proporzionata alle quote di partecipazione o se invece il requisito è soddisfatto dal RTP nel suo insieme indipendentemente da quale operatore lo soddisfa per la maggior parte.

Risposta a quesito n. 2

In riscontro al quesito formulato si conferma che è sufficiente che il raggruppamento possa dimostrare, nel suo complesso, il possesso del requisito del fatturato globale nei termini indicati in seno al disciplinare di gara.

Quesito n. 3

Buongiorno, in riferimento all'art 6 bis capo III punto b) e punto c) del disciplinare, in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale e in particolare in riferimento all'elenco di servizi di ingegneria e architettura e ai servizi di punta, si richiede se per servizio "espletato nei tre anni precedenti" si intenda un servizio interamente svolto nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando o se siano ammissibili anche servizi ultimati nei tre anni precedenti o che abbiano visto almeno una fase progettuale o di DL interamente svolta nei tre anni precedenti.

Risposta a quesito n. 3

In riscontro al quesito posto si precisa che ai fini della qualificazione di cui l'art 6 bis del disciplinare di gara punto b) e punto c) il concorrente può presentare anche dei servizi che abbiano avuto conclusione nel triennio antecedente alla data di indizione della presente gara o che abbiano visto concludersi almeno una fase o di progettazione o di direzione lavori sempre nel triennio antecedente alla data di indizione della presente gara.

Quesito n. 4

Buongiorno,
con riferimento al gruppo di lavoro richiesto a pag. 23 del disciplinare di gara e in particolare alla figura di progettista esperto in materia di certificazione energetica degli edifici, si chiede conferma che tale ruolo possa essere ricoperto da un EGE.

Risposta a quesito n. 4

In merito alla figura del progettista esperto in materia di certificazione energetica degli edifici nel disciplinare di gara è richiesto che il professionista sia certificato ai sensi del d.P.R. 75/2013 ovvero il regolamento che definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 la figura dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è la figura professionale, certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339, che possiede le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente, quindi un profilo con competenze diverse da quelle richieste nel disciplinare di gara.

Pertanto si ribadisce che il progettista esperto in materia di certificazione energetica degli edifici debba essere un tecnico abilitato alla Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi del d.P.R. 75/2013.

Quesito n. 5

In merito alle figure da assolvere per la composizione del gruppo di lavoro si chiede: 1. di confermare se la figura inerente il Progettista responsabile della progettazione strutturale-edilearchitetonica possa essere un ingegnere in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale afferente l'ingegneria Edile ma non esclusivamente ingegneria Edile (e dunque siano ricomprese ad es.

Laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente ed il territorio, laurea magistrale in ingegneria edile e architettura ecc).

2. di confermare se la figura del Progettista responsabile della progettazione impianti idrici, meccanici, termotecnici industriali, nonché Progettista responsabile della progettazione impianti idrici, meccanici, termotecnici industriali possano essere assolti da un ingegnere laureato in ingegneria energetica (Classe di laurea LM30) Ed iscritto all' Ordine degli Ingegneri Sez.A Settore B (Ingegneria Industriale);

3. Per quanto attiene infine la figura del Progettista esperto in materia di certificazione energetica degli edifici, si chiede di confermare se possa essere ricoperta da ciascun tecnico in possesso dei titoli di studio menzionati nel DPR 75/2013 ed iscrizione all'ordine di appartenenza Sez. A.

Risposta a quesito n. 5

In riscontro al quesito formulato si precisa quanto segue.

In riferimento al progettista responsabile della progettazione strutturale - edile - architetonica si specifica che la figura richiesta è un ingegnere abilitato ed iscritto nella sezione A settore Civile-Ambientale dell'ordine professionale

classi di laurea

classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura

classe LM-23 - Ingegneria civile classe LM-24 -

Ingegneria dei sistemi edilizi classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza

classe LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio

classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; classe

28/S - Ingegneria civile;

classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

in riferimento al Progettista responsabile della progettazione impianti idrici, meccanici, termotecnici industriali, si specifica che la figura richiesta è un ingegnere abilitato ed iscritto nella sezione A settore Industriale dell'ordine professionale classi di laurea

classe LM-20 – Ingegneria aereospaziale e astronautica

classe LM-21 - Ingegneria biomedica classe LM-22 -

Ingegneria chimica classe LM-25 - Ingegneria

dell'automazione classe LM-26 - Ingegneria della

sicurezza classe LM-28 - Ingegneria elettrica classe

LM-30 - Ingegneria energetica e nucleare classe LM-

31 - Ingegneria gestionale classe LM-33 - Ingegneria

meccanica classe LM-34 - Ingegneria navale

classe LM-53 - Ingegneria Scienza e ingegneria dei materiali

classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica; classe

26/S - Ingegneria biomedica; classe 27/S - Ingegneria chimica; classe 29/S - Ingegneria dell'automazione; classe 31/S - Ingegneria elettrica; classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare; classe 34/S - Ingegneria gestionale; classe 36/S - Ingegneria meccanica; classe 37/S - Ingegneria navale; classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

in riferimento al Progettista esperto in materia di certificazione energetica degli edifici, si conferma che dev'essere un tecnico abilitato alla Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi del DPR 75/2013 (si veda FAQ n. 4).

Quesito n. 6

Buongiorno:

- si chiede di confermare che ulteriori indagini/prove di laboratorio necessarie per l'esecuzione del servizio sono da considerare a carico dell'Amministrazione.
- In riferimento al criterio B, si chiede di confermare che le 8 pagine sono da considerare complessive e che pertanto la divisione delle pagine disponibili per sub-criterio è a discrezione del concorrente, dato il differente peso attribuito per la valutazione.

Grazie
Distinti saluti

Risposta a quesito n. 6

In riscontro al vostro quesito, si precisa che ulteriori indagini e prove di laboratorio necessarie per l'esecuzione del servizio sono da considerare a carico dell'Amministrazione; si precisa che ad oggi sono state affidate le indagini sulle strutture esistenti di cui è disponibile la relazione tra i documenti di gara ed è in corso di affidamento l'incarico per la redazione della relazione geologica e delle prove geognostiche.

Si conferma che in merito alla relazione descrittiva per il criterio B, ciascun concorrente potrà, a discrezione, valutare la lunghezza di ogni paragrafo (per ciascun sub-criterio) che nel complesso non dovrà eccedere le 8 pagine indicate.

Il RUP
Dott. Ing. Renato Pesamosca
(firmato digitalmente)